

S T A T U T O DELLA
FONDAZIONE GIUSI PESENTI CALVI (ETS)

Premesse

Il 12 febbraio 2018 spirava presso la Villa Belvedere di Alzano Lombardo il dott. Giuseppe Pesenti Calvi, detto Giusi, nominando erede universale il Comune di Alzano Lombardo (Testamento segreto in data 02/03/2015 aperto e pubblicato con Verbale a rogito del Notaio Piergiorgio Nosari in data 19/02/2018 n. 5734/4298 di repertorio, registrato a Bergamo il 20/02/2018 al n. 6575 Serie 1T).

La Città di Alzano Lombardo, consapevole del privilegio ricevuto e in nome dell'importanza assunta dalla città stessa in epoca moderna, anche grazie alla famiglia Pesenti, di cui il dott. Giusi era l'ultimo discendente ancora residente in Alzano Lombardo, istituisce la presente Fondazione nell'intento di garantire il pieno rispetto e la migliore attuazione delle volontà testamentarie, nel preminente interesse della comunità alzanese. In primis, la Fondazione è istituita per gestire il Patrimonio mobiliare ed immobiliare ricevuto in eredità, proseguire l'attività agricola, promuovere attività culturali, di ricerca, sociali, educative, sportive, paesaggistiche intraprendendo quelle azioni che, oltre ad avere ricadute positive dirette sulla comunità alzanese, siano in grado di sostenere le finalità stesse della Fondazione.

La Fondazione e i suoi rappresentanti ispirano le proprie azioni ai principi di moralità, onestà, sobrietà e diligenza per il perseguimento dello scopo statutario e nell'esclusivo interesse del bene collettivo.

* * *

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita, ai sensi delle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, la

"Fondazione Giusi Pesenti Calvi".

2. Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, la Fondazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore e pertanto la denominazione sociale si deve intendere sin d'ora integrata in

"Fondazione Giusi Pesenti Calvi - ETS"

3. La denominazione dovrà essere riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque atto, corrispondenza e comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Alzano Lombardo, in via Olera n. 10. Eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere istituiti dal Consiglio di Amministrazione, sul territorio regionale, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni, di supporto alla Fondazione stessa.
4. La durata della Fondazione è illimitata.
5. Costituisce parte integrante dell'atto costitutivo della Fondazione il Testamento disposto dal Dott. Giuseppe Pesenti Calvi, depositato agli atti del Comune di Alzano Lombardo e della Fondazione.

Art. 2 - Scopi, Finalità ed ambiti d'intervento

1. La Fondazione non ha fini di lucro.
2. La Fondazione esegue le volontà testamentarie del benefattore dott. Giuseppe Pesenti Calvi e persegue esclusivamente scopi di solidarietà sociale e di pubblica utilità, nel preminente interesse della comunità alzanese.
3. La Fondazione svolge le proprie finalità nel territorio della Regione Lombardia, nei seguenti ambiti: culturale, scientifico ed educativo, sportivo, agricolo, paesaggistico e ambientale.
4. Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, la Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità intende svolgere, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h), i), k), l), p), s), t) e z) dell'art. 5, co.1, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni, nei limiti definiti dallo Statuto e dal Testamento.
5. La Fondazione dovrà dare compiuta esecuzione alle disposizioni testamentarie e opererà negli ambiti sopra descritti anche qualora, per qualsiasi motivo, non acquisti la natura di Ente del Terzo Settore.

6. Al fine del perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione, nel pieno rispetto delle volontà testamentarie, potrà operare negli ambiti sopra descritti nei limiti definiti dallo Statuto.

Art. 3 - Attività

1. La Fondazione dovrà ottemperare alle disposizioni testamentarie.

2. In coerenza con quanto indicato al comma 1 e per attuare i suoi scopi, la Fondazione:

a) Amministra e gestisce i beni mobiliari ed immobiliari, di cui sia titolare, locatrice, comodataria o comunque posseduti, ossia a qualsiasi titolo detenuti, ivi compresa la gestione delle sedi associative che la Fondazione intenderà accogliere, con priorità a: biblioteche, musei, sedi di parchi e associazioni di carattere naturalistico, associazioni correlate al tiro con l'arco, associazioni operanti nell'ambito dell'istruzione, formazione professionale e ricerca, nonché delle sedi necessarie per il coordinamento delle attività della Fondazione.

b) Gestisce ed amministra il Patrimonio culturale, librario ed archivistico della Fondazione, con la facoltà di accrescimento di tale patrimonio.

c) Organizza borse di studio annuali o assegni di ricerca in ambito universitario e post-universitario, da intitolare alla memoria della "Famiglia Pesenti Calvi", con la facoltà di individuare annualmente il numero di borse nell'ambito della somma a ciò destinata, le modalità organizzative e i criteri di assegnazione, gli ambiti, che, nel rispetto delle volontà testamentarie, possono essere estesi ai temi della sostenibilità ambientale, quali l'efficientamento energetico, le fonti di energia rinnovabili, nonché della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio, della tutela e messa in sicurezza del territorio e, più in generale, tutti quegli ambiti afferenti al territorio comunale di Alzano Lombardo e della Valle Seriana.

d) Organizza il Torneo nazionale di tiro istintivo venatorio con l'arco, denominato "Roving di Caccia".

e) Promuove, organizza e gestisce attività, eventi, servizi ed opere negli ambiti culturali, artistici, scientifici, educativi, ambientali e sportivi di interesse locale e sovracomunale, con e su scuole, biblioteche, musei e patrimoni culturali, sportivi, anche mediante finanziamenti a soggetti pubblici e privati, e

prioritariamente in collaborazione sinergica con l'Amministrazione comunale di Alzano Lombardo, quali:

-lo sviluppo o il finanziamento di progetti, azioni e opere finalizzati a favorire tali attività, con particolare riferimento alla Biblioteca ed all'Archivio Storico Comunale, all'ambito educativo e sportivo;

-la raccolta e la conservazione e la divulgazione scientifica del patrimonio bibliografico e documentario su Alzano Lombardo, sulla storia locale e sul territorio della Valle Seriana, comprese l'attività di ricerca, la promozione e la pubblicazione degli studi in tali ambiti, promossi o patrocinati dalla Fondazione;

f) Amministra, sviluppa e valorizza, laddove possibile e coerentemente con le volontà testamentarie, l'attività agricola, zootecnica, ambientale e forestale presso le proprietà della Fondazione e quelle in uso alla stessa, finalizzata alla riscoperta della tradizione e vocazione agricola del territorio. Le predette attività potranno attuarsi attraverso l'incentivazione dell'imprenditoria agricola, giovanile, la creazione o la collaborazione di istituti scolastici, azioni e finanziamenti a soggetti pubblici e privati.

g) Sviluppa ogni forma di collaborazione con altri Enti presenti sul territorio, relativamente al perseguimento delle finalità statutarie.

3. Al fine del perseguimento delle sue finalità, non pregiudicando le disposizioni testamentarie, la Fondazione potrà inoltre:

a) Creare nuove Società o Enti, utilizzare a qualsiasi titolo aree di proprietà di terzi, promuovere una rete di coordinamento e/o la cooperazione e/o il consorzio delle attività di settori presenti sul territorio alzanese e seriano, anche per promuovere la filiera agro-alimentare locale, fino alla commercializzazione del prodotto o sviluppare attività dirette a sfruttare fonti di energia rinnovabile o attività correlata. La Fondazione riserva particolare attenzione all'attività scientifica e all'occupazione di carattere sociale.

b) promuovere, organizzare e gestire attività, progetti, eventi, servizi ed opere, attinenti alla sostenibilità ambientale e alla difesa del paesaggio, in modo che tale attività possano determinare positive ricadute sul territorio e sulla comunità alzanese, anche mediante azioni e finanziamenti a soggetti pubblici e privati.

c) svolgere tutte le suddette attività, anche a mezzo di altri Enti del Terzo settore, od Imprese sociali che perseguano i medesimi fini istituzionali.

d) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di affidamenti, prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche iscrivibili nei pubblici registri, con società, enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti, pubblici o privati, o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri.

f) partecipare a Società, Associazioni, Enti e Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima e nei limiti delle normative in vigore; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

g) sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge.

h) svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, di partecipazione e di altro genere, ritenute necessarie ed opportune per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, nel pieno rispetto delle volontà testamentarie.

i) avvalersi del supporto di professionisti, Enti, Organismi, Società, Istituti di ricerca, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

4. La Fondazione, al fine di ottimizzare il funzionamento della stessa, potrà:

a) predisporre, attraverso i propri Organi Sociali, programmi pluriennali e piani annuali di attività per conseguire le proprie finalità;

b) attivare azioni di formazione e di aggiornamento per tutti gli operatori impegnati nella attività della Fondazione;

c) costituire e/o promuovere strutture, curandone l'organizzazione e la gestione, anche con proprio assetti ed

autonomi organigrammi, operando in proprio ed anche con altre strutture, pubbliche, private e civili.

5. Solo dopo l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, la Fondazione potrà esercitare anche le attività previste dalle lettere d), e), f), g), h), i), k), l), p), s), t) e z) dell'art. 5, co.1, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.

6. È fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse da quelle indicate, anche se aventi fini di solidarietà sociale, nonché di pubblica utilità, ad eccezione di quelle connesse ai fini istituzionali propri.

7. Subordinatamente all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 117/20017 ed alle condizioni dettate dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nonché ai limiti definiti dagli Enti competenti, la Fondazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto a quelle di interesse generale, la cui individuazione potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

8. Si rende applicabile quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti.

Art. 4 - Patrimonio - Fondo di Gestione Patrimonio

1) Il **Patrimonio** della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale risultante dall'atto costitutivo;
- dalle successive implementazioni del fondo di dotazione in qualunque modo apportate dal Socio Fondatore;
- dalle rendite del fondo di dotazione e delle sue successive implementazioni, nella misura in cui non siano utilizzate. Il **Patrimonio** sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti, delibera su come investire il **Patrimonio** della Fondazione nelle forme che riterrà maggiormente redditizie e sicure.

Il **Patrimonio** potrà essere utilizzato solo per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 3 previste nel testamento.

Tutte le altre attività dovranno essere realizzate con il **Fondo di Gestione**.

Qualora il Consiglio di Amministrazione decida di ricorrere ad un finanziamento per la realizzazione di tali attività potrà garantire detto finanziamento con tutto o parte del **Patrimonio**. Il **Patrimonio** potrà essere oggetto di alienazione di parti o di modifica della destinazione d'uso, al fine di garantire la prosecuzione delle volontà testamentarie e solo in caso di comprovata necessità, per il perseguimento degli scopi previsti nelle volontà testamentarie, ossia in caso di comprovata difficoltà economico/finanziaria.

Fondo di Gestione

2) Il **Fondo di Gestione** della Fondazione è costituito:

- a) dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuato da soggetti diversi dal Fondatore;
- b) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant'altro perverrà alla Fondazione a titolo di successione, donazione ed a qualsiasi altro titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati od acquisiti secondo le norme del presente Statuto;
- c) da ogni altra elargizione liberale fatta da Enti o da privati;
- d) dai contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e da altri Enti o Organismi Pubblici o privati e da persone fisiche e giuridiche, Enti del terzo settore, Imprese Sociali ed Enti Ecclesiali, salva l'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- e) dagli importi versati da Enti o Organismi Pubblici o privati o persone fisiche che prestino sostegno alla Fondazione, e sempre che siano accettate dal Consiglio di Amministrazione;
- f) dai redditi, dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti, dalle entrate di qualsiasi genere, che il Consiglio di Amministrazione non deliberi di destinare ad incremento del Patrimonio;
- g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali, connesse e diverse;
- h) da ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali, marginali o diverse, ai sensi dell'art. 6 e 7 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni o decreti attuativi, promosse, organizzate e

gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa;

- i) dai proventi ottenuti con la vendita dei beni o servizi, comunque pervenuti alla, o acquisiti dalla, Fondazione e non destinati ad incremento del Patrimonio;
- l) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

Art. 5

- Organi

1. Sono Organi della Fondazione:
 - a. il Comitato di Nomina;
 - b. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - c. il/i Vice Presidente/i del Consiglio di amministrazione, se nominato/i;
 - d. il Consiglio di Amministrazione;
 - e. il Comitato Tecnico-Scientifico;
 - f. il Direttore Generale, se nominato;
 - g. il Revisore Legale dei Conti e l'Organo di controllo ai sensi dei successivi artt. 12 e 12-bis.
2. Salvo il rimborso delle spese certificate sostenute per lo svolgimento dell'ufficio, le cariche di cui ai punti a), ed e) sono gratuite.
3. A chiunque rivesta cariche sociali, ad eccezione di quelle di cui ai punti a), ed e) del precedente comma 1, possono essere riconosciuti, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche compensi individuali, determinati ai sensi di legge, proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Tra le spese riconoscibili vi sono anche quelle afferenti all'assicurazione per l'espletamento del mandato.
4. Nella determinazione dei compensi vigono i principi di sobrietà e ragionevolezza rispetto al fine statutario. Ai soli fini parametrici, i compensi degli amministratori non potranno mai superare l'indennità lorda spettante per legge al Sindaco di Alzano Lombardo. L'indennità del Vice Presidente non potrà essere superiore alla metà di quella prevista per il Presidente, mentre per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, non potrà essere superiore ad un quarto di quella stabilita per il Presidente.

Art. 6 - Comitato di Nomina

1. Il Comitato di Nomina è composto da:
 - il Sindaco pro-tempore del Comune di Alzano Lombardo o suo delegato;
 - l'Ordinario della Diocesi di Bergamo - pro tempore o suo delegato;
 - Il Magnifico Rettore dell'Università di Bergamo o suo delegato;
 - Il Presidente del Collegio Notarile della Provincia di Bergamo o suo delegato;
 - Il Presidente di Confindustria Bergamo o suo delegato.
2. Il Comitato ha il compito di eleggere tre (3) membri del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Revisione o Organo di controllo e di Revisione Legale dei Conti.
3. Il Presidente del Comitato di Nomina è rappresentato dal Sindaco pro tempore del Comune di Alzano Lombardo.
4. Le riunioni del Comitato devono constare da verbali scritti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
5. Il Presidente può ammettere alle riunioni del Comitato, con funzione di Segretario, un soggetto estraneo allo stesso.
6. Il Comitato di Nomina delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le sue decisioni vincolano i propri membri anche se assenti o dissenzienti.
7. Il Comitato di Nomina è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. In seconda convocazione, il Comitato può deliberare anche in presenza di 3 membri.
8. I soggetti eventualmente delegati a far parte del Comitato, dovranno presentare con anticipo, rispetto alla seduta, la delega sottoscritta in originale dal delegante.
9. Il Comitato di Nomina è convocato, almeno cinque giorni prima della riunione, dal Sindaco presso la sede municipale di Alzano Lombardo; la convocazione è valida con qualunque mezzo sia fatta purché avvenga per iscritto e con prova di avvenuta ricezione.
10. Il Comitato si riunisce per la valutazione dei requisiti e dei "curricula" dei candidati e la successiva nomina dei consiglieri di amministrazione della Fondazione.

11. In ogni caso, il Comitato di Nomina deve eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di sua competenza, entro il termine massimo di quindici giorni dalla sua prima convocazione, autoconvocandosi di volta in volta.

12. Le nomine deliberate dal Comitato sono insindacabili, sempre che sussistano i requisiti di legge, di Statuto e di Regolamento della Fondazione.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque (5) membri, e precisamente:

- due (2) membri nominati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Alzano Lombardo, tra cui il Presidente;

- tre (3) membri nominati dal Comitato di Nomina.

2. Il Sindaco deve nominare i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di sua competenza entro il termine massimo di quindici giorni dalla prima convocazione del Comitato di Nomina, di cui al precedente articolo.

3. Il Sindaco valuta i requisiti ed i "curricula" dei candidati prima di procedere alla loro nomina, sulla scorta delle modalità contenute nel Regolamento della Fondazione. Le nomine decretate dal Sindaco sono insindacabili, sempre che sussistano i requisiti di legge, di Statuto, di Regolamento della Fondazione.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati per giusta causa. Il Consiglio deve essere ricostituito integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

5. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un Consigliere, si deve procedere alla sua sostituzione, secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.

6. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione

nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi statutari. In particolare:

- a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- b) determina e promuove le strategie per la raccolta fondi al fine di incrementare le elargizioni in favore della Fondazione ed il Patrimonio della stessa;
- c) discute ed approva, previo parere del Comitato tecnico scientifico, gli indirizzi strategici, i programmi e le iniziative della Fondazione; la programmazione dovrà essere pluriennale per gli indirizzi strategici, annuale per gli indirizzi operativi;
- d) nomina tra i propri membri uno o più Vice Presidenti;
- e) approva il bilancio d'esercizio ed il relativo rendiconto della gestione;
- f) delibera in merito all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti in genere che comportino oneri per la Fondazione;
- g) approva il bilancio preventivo dell'esercizio e verifica l'andamento economico e finanziario della gestione, proponendo i correttivi per ogni significativo scostamento dal preventivo;
- h) approva il Regolamento Generale di Gestione;
- i) delega, ove opportuno, con propria deliberazione depositata nei modi di legge, ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega;
- j) delibera sulla necessità di avvalersi di dipendenti, collaboratori o consulenti e ne fissa l'eventuale compenso; ne delibera altresì l'eventuale licenziamento;
- k) delibera nelle modalità e nei termini di legge sulle modifiche da apportare allo Statuto, che in nessun caso potranno essere in contrasto con le volontà testamentarie, nonché sulla trasformazione o sull'estinzione della Fondazione;
- l) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del Patrimonio, ove tale devoluzione non sia disposta per legge;
- m) delibera su ogni altra materia che il presente Statuto non attribuisca ad altri Organi dalla Fondazione;

- n) discute ed approva le eventuali collaborazioni con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;
- o) delibera in merito al compenso da attribuire agli Organi sociali, di cui al precedente art. 5, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle norme di legge;
- p) provvede a disciplinare tutti gli aspetti attinenti all'attività istituzionale e all'azione amministrativa nelle sue varie forme, attraverso la predisposizione ed approvazione di appositi regolamenti e protocolli interni;
- q) nomina, eventualmente, il Direttore;
- r) istituisce sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati della Fondazione;
- s) delibera in merito alla decadenza degli incarichi a seguito del sopravvenire delle cause di inconferibilità di cui al successivo art. 7bis.

8. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 7bis - Requisiti degli amministratori.

Inconferibilità e cause di decadenza degli incarichi.

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti professionali adeguati, attinenti all'attività della Fondazione; in particolare, devono possedere competenze e comprovata esperienza di carattere manageriale, professionale, amministrativo o accademico, maturata in ambito pubblico o privato, ricoprendo ruoli di coordinamento, organizzazione, dirigenza o comando.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione adempiono alle funzioni loro assegnate con disciplina ed onore, astenendosi dall'assumere atti che concretino conflitto d'interesse personale o di utilità personale a sé o a familiari entro il terzo grado di parentela o persone agli stessi riconducibili.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione devono rispettare i requisiti previsti dall'art. 2382 del c.c. in base a quanto disposto dall'art. 26, co. 8 del D.Lgs. 117/2017 nonché quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

4. Non possono essere conferiti incarichi di membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico-Scientifico, di Direttore Generale, di Organo di Revisione e di Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti ai soggetti condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena, su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti

all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
5. Costituisce altresì motivo di inconferibilità dell'incarico:
- a. la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
 - b. la presenza di situazione di conflitto di interesse con l'incarico da assumere, non diversamente risolvibile;
 - c. la presenza di lite pendente con il socio fondatore, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo.
6. L'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea l'inconferibilità ha pari durata.
7. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza definitiva di proscioglimento.
8. Qualora le cause di inconferibilità sopradette sopraggiungano nel corso dell'espletamento dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione ne dispone l'immediata revoca, secondo le procedure che seguono.
9. I requisiti di moralità di cui ai commi precedenti devono essere garantiti durante l'intero espletamento del proprio mandato. È fatto obbligo di comunicare all'Organo di vigilanza ed al Consiglio di Amministrazione la perdita di uno o più dei requisiti dichiarati. La mancata comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento, ferme quelle previste per legge.
10. Il consigliere che perde i requisiti previsti per la sua nomina decade dalla propria funzione dalla data di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che accerta la perdita dei requisiti, da assumere entro 7 giorni dalla data della proposta formulata dall'Organismo di controllo.

11. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è deliberata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione, con astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.
12. Per la sostituzione del Consigliere decaduto si procede secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente art. 7 comma 1.

Art. 8 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente viene nominato dal Sindaco Pro-tempore del Comune di Alzano Lombardo. Il/i Vice Presidente/i del Consiglio di Amministrazione viene/vengono nominato/i dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva alla sua nomina e scelto tra i membri nominati dal Comitato di Nomina.
2. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano d'età. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
3. Il Presidente della Fondazione:
 - ha la legale rappresentanza dell'Ente;
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
 - cura direttamente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, riferendone al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica nella prima seduta successiva che dovrà essere convocata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente. Non possono essere, in ogni caso, adottati in via di urgenza gli atti per il cui compimento il Consiglio di Amministrazione deve deliberare con il voto favorevole dei 4/5 dei suoi membri;
 - può agire e resistere avanti a qualsiasi Autorità Amministrativa o Giurisdizionale;
 - cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri Organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione ed a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi. La convocazione potrà essere recapitata a ciascun consigliere senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo designato dal Presidente, almeno una volta all'anno, una per l'esame del bilancio consuntivo e l'altra per l'approvazione del bilancio preventivo, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di controllo o dal Revisore legale dei conti qualora nominato, per problemi inerenti il bilancio.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

3. Le riunioni del Consiglio vengono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o, in loro assenza o impedimento, dal consigliere più anziano d'età. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i diversi quorum previsti dalla legge o dal presente Statuto. Le deliberazioni inerenti alienazioni o acquisizioni, investimenti finanziari o modifiche statutarie o, comunque, operazioni di rilevanza straordinaria, vanno assunte con la maggioranza dei quattro quinti del Consiglio di Amministrazione.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che siano invitati dal Presidente in relazione all'importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie della Fondazione; in particolare il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate.

4. Il verbale dell'adunanza deve constare della firma del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta nel corso delle adunanze o dal Direttore, se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 10 - Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è organo consultivo della Fondazione i cui membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in numero minimo di cinque e massimo di undici.
2. I componenti del Comitato durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.
3. Il Comitato svolge attività consultiva a favore dei diversi organi della Fondazione e può formulare pareri non vincolanti sulle attività, linee guida, programmi ed obiettivi inerenti alle finalità della Fondazione.
4. I suoi componenti devono essere individuati e nominati fra soggetti che abbiano adeguate competenze negli ambiti di attività della Fondazione, con priorità a quelle connesse alla gestione del Patrimonio stesso della fondazione, alla sostenibilità ambientale, alla promozione agricola, culturale e sportiva. Il sistema del Terzo settore alzanese, comunque nel tempo denominato, ha diritto ad un membro stabile all'interno del Comitato, scelto nelle modalità definite dal Regolamento.
5. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi strategici, programmi ed iniziative della Fondazione di cui all'art. 7 comma 7 lett.c.
6. Il Comitato può altresì formulare pareri e proposte in merito all'individuazione, proposta e valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il Presidente della Fondazione richieda espressamente il parere, non vincolante, per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione stessa.

7. Inoltre, il Comitato nomina tra i propri membri, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato stesso.

Art. 11 - Direttore Generale

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del suo Presidente.

2. Il Direttore generale deve avere i medesimi requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione e deve essere scelto tra soggetti di provata esperienza e affidabilità morale e professionale. Può essere scelto, previa manifestazione di interesse, anche fra i membri dello stesso Consiglio di Amministrazione o tra i dipendenti della Fondazione, qualora ne abbiano i requisiti. Il Direttore resta in carica quanto il Consiglio che l'ha nominato.

3. Il Direttore generale provvede alla attuazione del programma, alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, cui risponde dei risultati conseguiti. In particolare, il Direttore generale definisce i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali così come deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

4. Collabora con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione alla definizione di programmi e strategie attuative, adottando forme di controllo circa il raggiungimento dei risultati.

5. Il Direttore risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione, dal quale può essere revocato in qualsiasi momento per giusta causa.

6. Il Direttore è Segretario della Fondazione, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige il relativo verbale.

7. Nel caso in cui il Direttore fosse scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il suo compenso assorbe quello da membro del Consiglio di Amministrazione e non potrà essere superiore a quello del Presidente. Negli altri casi, il compenso del Direttore Generale non può essere superiore al doppio di quello previsto per il Presidente della Fondazione. Sono fatti

salvi premi o incentivi economici stabiliti dai relativi contratti nazionali di lavoro.

Art. 12 - L'Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
2. I membri dell'Organo di Revisione sono nominati dal Comitato di Nomina, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
3. I membri dell'Organo di Revisione durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.
4. L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, con particolare riguardo alle volontà testamentarie circa la gestione dei beni mobiliari ed immobiliari e le finalità previste; predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa. L'organo di Revisione è altresì incaricato di proporre al Consiglio di Amministrazione l'eventuale revoca dell'incarico di un amministratore per il sopravvenire di cause di decadenza o inconfirmità.
5. L'Organo di Revisione assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
6. Il compenso previsto per l'organo di revisione sarà determinato secondo le tariffe in vigore e, comunque, nel rispetto dei termini di legge.

Art. 12-bis L'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti, il precedente articolo 12 si intenderà sostituito dal presente articolo 12 bis. 1. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 sarà nominato l'Organo di Controllo.

2. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dal Comitato di Nomina. È quindi composto, alternativamente, da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre

membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, con particolare riguardo alle volontà testamentarie circa la gestione dei beni mobiliari ed immobiliari e le finalità previste, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

7. A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

9. Salvo quanto previsto dal precedente comma 4, nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale o da una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

10. Il Revisore può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12ter. Regolamento Generale di Gestione

1. Il Regolamento Generale di Gestione disciplina il funzionamento della Fondazione secondo i principi definiti dallo Statuto.

2. Secondo i principi di semplificazione e trasparenza ogni disposizione regolamentare che si intenderà definire ed approvare per il funzionamento della Fondazione, dovrà essere contenuta nel Regolamento di cui al precedente comma 1, mediante integrazione.

3. Il Regolamento dovrà essere pubblico e integralmente pubblicato sui mezzi di pubblicità e trasparenza definiti dalla Fondazione.

4. Il Regolamento dovrà contenere a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) coerentemente ai principi e limiti dello Statuto, eventuali maggiori disposizioni in ordine alla elezione e funzionamento degli organi della Fondazione;
- b) specifiche disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione e pubblicità delle indennità e compensi, dei programmi, dei bilanci di previsione, dei rendiconti, degli atti di spesa assunti, ivi inclusi gli acquisti e gli incarichi;
- c) disposizioni sul comportamento e sugli obblighi di formazione periodica degli Amministratori e dei dipendenti;
- d) modalità e tempi per il funzionamento della Fondazione, ivi inclusi l'acquisizione dei pareri e/o indirizzi dell'organismo di vigilanza e del comitato scientifico sui programmi, progetti e bilanci della Fondazione;
- e) la declinazione dei principi contenuti nello Statuto ed il sistema di attuazione, senza mai prescindere dai principi di semplificazione e trasparenza;
- f) la modalità di gestione della Villa Belvedere, tenendo conto dell'elevato valore architettonico e storico del complesso
- g) le modalità ed i tempi di predisposizione e aggiornamento dei piani di manutenzione degli edifici, del verde e dei beni in proprietà e/o in possesso della Fondazione.

Art. 13 - Trasformazione o estinzione.

1. Nei casi previsti dal presente statuto, dalla legge e se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili, ovvero il Patrimonio sia divenuto

insufficiente, il Consiglio di Amministrazione in carica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

Costituisce causa statutaria di estinzione della Fondazione la mancata autorizzazione, entro due anni dal riconoscimento della persona giuridica, da parte del Tribunale di Bergamo alla dotazione di tutto o parte del patrimonio relitto dal defunto Giuseppe Pesenti Calvi in favore della Fondazione Stessa.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi, in caso di estinzione o scioglimento, alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i suoi membri.

3. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione il Patrimonio della stessa, ove ciò consentito dalla legge per tempo vigente, dovrà essere devoluto, sentito il Fondatore e nel rispetto delle volontà testamentarie fondative, al Comune di Alzano Lombardo.

4. Con l'iscrizione al Registro Unico degli Enti di Terzo settore od alla disposizione dei suoi effetti, in caso di estinzione o scioglimento, il Patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, espressione in particolare del territorio, secondo le disposizioni indicate dal Fondatore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

5. Nel caso di estinzione ai sensi del secondo capoverso del primo comma del presente articolo, il Patrimonio residuo è assegnato al Fondatore.

Art. 14 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

2. Entro centoventi giorni dal termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio di esercizio, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa, con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

3. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo Amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge.

4. Entro la fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio di previsione.

5. Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire in qualsiasi forma, anche in modo indiretto, gli utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o Patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge, che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e/o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione nonché di quelle ad esse direttamente connesse.
6. Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
7. Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 - Norme Transitorie e di rinvio

1. Le pattuizioni previste nel presente Statuto che facciano riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. 117/2017, decorreranno solo a seguito dell'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od alla disposizione dei suoi effetti. 2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e di altre leggi vigenti in materia, tenuto anche conto delle volontà testamentarie fondative. 3. Esclusivamente per la prima nomina il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 3 membri, di cui uno, il Presidente, nominato dal Sindaco e due dal Comitato

di Nomina. In tal caso, la maggioranza di 4/5 indicata nello Statuto, sarà da leggersi quale all'unanimità.

Allo stesso modo, esclusivamente per la prima nomina, anche l'Organo di Controllo - sia esso monocratico che collegiale - di cui ai precedenti artt. 12 e 12bis sarà definito e nominato dal Fondatore.

3bis. Nelle more di approvazione del regolamento di cui all'art. 12ter, il Sindaco acquisisce i "curricula" dei candidati, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, prima di procedere alla loro nomina, mediante avviso di manifestazione di interesse, pubblicata per almeno 15 giorni sull'albo on line del Comune di Alzano Lombardo.

4. Il Regolamento Generale di Gestione della Fondazione è approvato dal Consiglio di Amministrazione di prima nomina entro un anno dal suo insediamento.

5. Nelle more di iscrizione del decreto di riconoscimento della "Fondazione Giusi Pesenti Calvi" nel registro delle persone giuridiche e fino alla nomina del primo Consiglio di Amministrazione, da effettuarsi entro trenta giorni da detta iscrizione, la Fondazione è diretta con poteri ordinari e straordinari, questi ultimi limitatamente a quelli di accrescimento del Patrimonio e del Fondo di gestione, da un Amministratore Unico nominato, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, dal Sindaco del Comune di Alzano Lombardo e dallo stesso in qualsiasi momento revocabile. Salvo il rimborso delle spese certificate sostenute per lo svolgimento dell'ufficio, detta carica di Amministratore Unico è da intendersi gratuita.